

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Friuli Venezia Giulia - Trieste - Sezione I - sentenza del 30 marzo 2013, n. 209.

È legittima un'eventuale incongruenza fra la data della sottoscrizione e la data dell'autentica apposte sulla dichiarazione di accettazione della candidatura, in quanto il valore dell'autentica è dato dalla certificazione della verità e autenticità della firma apposta in presenza del pubblico ufficiale nella data indicata nell'autentica medesima, mentre la data dell'apposizione della firma risulta irrilevante.

Omissis.

Specificatamente per Q.N. la dichiarazione di accettazione reca erroneamente la data del 21 marzo e non del 20 marzo, data dell'effettiva sottoscrizione e dell'autenticazione. Per quanto concerne S.S. la data di autenticazione erroneamente è stata letta come 18 marzo mentre essa va correttamente letta come 19 marzo, data della sottoscrizione.

Le date esatte comunque risultano da due dichiarazioni di notorietà depositate in causa dal pubblico ufficiale dott. P.D. che aveva sottoscritto le autenticazioni.

A sostegno del ricorso i ricorrenti deducono la violazione dell'art. 30 del d.P.R. 570 del 1960 in quanto la Commissione elettorale circondariale non poteva verificare gli elementi indicati, non previsti tra quelli verificabili e norma di legge. Deducono poi la violazione dell'art. 21 del d.P.R. 445 del 2000 che prevede che solo la data dell'autenticazione e non quella della sottoscrizione costituisca elemento essenziale. In sostanza l'organo elettorale avrebbe trasbordato dai suoi poteri, anche alla luce dei principi vigenti in materia.

Specificatamente per quanto riguarda la candidatura di Q.N. la prevalenza va data alla data di autenticazione, laddove quella apposta dall'interessato accanto alla firma va considerata come mero e irrilevante errore. Quanto al candidato S.S., la discrasia tra le due date sarebbe solo apparente.

I ricorrenti concludono per l'annullamento dei provvedimenti di esclusione delle due candidature e dell'intera lista dalle elezioni comunali.

Si è costituita in giudizio l'Avvocatura dello Stato che deposita, facendola propria, una relazione dell'amministrazione che confuta le tesi della parte ricorrente.

La causa, nella pubblica udienza del 30 marzo 2013, dopo ampia discussione, viene introitata in decisione.

Il presente ricorso in materia elettorale merita accoglimento.

Va innanzi tutto rilevato come nella dichiarazione di autenticazione della firma dei candidati, espressa ai sensi degli articoli 1, comma 1, lettera i), e 21, comma 2, del d.P.R. 445 del 2000, il valore è dato dalla certificazione della verità e autenticità della firma apposta in presenza del pubblico ufficiale nella data indicata nell'autentica medesima, laddove non viene invece affatto certificata l'esattezza della data posta accanto alla firma, che pertanto risulta irrilevante.

Inoltre, la dichiarazione di autenticazione del pubblico ufficiale fa fede fino a querela di falso, così come risultano fidejacenti le due dichiarazioni depositate in atti rese dal medesimo pubblico ufficiale ex art. 47 del d.P.R. 445 del 2000, le quali confermano in toto quanto indicato nelle autenticazioni.

Infine, le due discrasie (spiegabili con un errore nel primo caso e un banale caso di scrittura non agevolmente interpretabile nell'altro) non rientrano tra gli elementi sindacabili dalla Sottocommissione elettorale circondariale, elencati in via tassativa dall'art. 30 del d.P.R. 570 del 1960. Invero, la stessa relazione dell'amministrazione in atti (al secondo alinea delle controdeduzioni virgolettate) fa riferimento alla "incompletezza" delle dichiarazioni, laddove nel caso non d'incompletezza si è trattato, ma di una presunta incongruenza, derivante dalla comparazione tra due date, peraltro non comparabili tra di loro in quanto - come visto - dotate di una valenza giuridica affatto diversa, perché solo quella apposta nell'autentica fa fede fino a querela di falso, nel caso non proposta.

Omissis.